

RICONOSCIMENTO CITTADINANZA JURE SANGUINIS

LINEE GUIDA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI

1. PRESUPPOSTI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, è necessario che i discendenti dell'avo ed il richiedente non abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.

Documenti da presentare:

- estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal comune italiano di nascita. Qualora la nascita sia avvenuta prima dell'esistenza degli Uffici di Stato Civile, è necessario che venga prodotto il certificato di battesimo rilasciato dalla Parrocchia e legalizzato dalla Curia vescovile competente;
- atti di nascita tradotti e legalizzati di tutti i discendenti in linea retta;
- estratto dell'atto di matrimonio, se avvenuto in Italia, oppure atto di matrimonio tradotto e legalizzato, se formato all'estero dell'avo italiano emigrato;
- atti di matrimonio tradotti e legalizzati di tutti i discendenti in linea retta;
- certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano non ha acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione.

2. PROCEDIMENTO

1^a fase (preistruttoria)

L'Ufficio dello Stato Civile verifica l'idoneità dei documenti, affinché il diretto interessato possa essere legittimato a richiedere l'iscrizione anagrafica che costituisce il presupposto per il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*.

Tempistica prevista: **10 giorni** dalla presentazione della documentazione.

2^a fase (iscrizione anagrafica)

Qualora la fase di verifica risulti essere positiva, l'interessato può presentare la richiesta di iscrizione anagrafica ai fini del riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* in base alle disposizioni contenute nella legge sui soggiorni di breve durata e alle circolari del Ministero dell'Interno n.32/2007 e n.52/2007.

Ai fini dell'iscrizione anagrafica, l'ufficiale d'anagrafe dovrà verificare sui passaporti quanto segue:

- **Se gli interessati provengono da Paesi che non applicano l'accordo di Schengen** è sufficiente, ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno, l'esibizione del timbro apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di Frontiera;
- **Se gli interessati provengono da Paesi che applicano gli accordi Schengen** dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso **che costituiscono titolo per il regolare soggiorno nei primi tre mesi dall'ingresso; Scaduti i 90 giorni di presenza in Italia dovrà chiedere il permesso di soggiorno presso la competente Questura per il riconoscimento della cittadinanza italiana (art.11 , c.1 lett.c del D.P.R. n.394/1999).**

Qualora l'istanza risulti essere completa, verrà acquisita agli atti e l'Ufficiale d'Anagrafe provvede **entro 2 giorni** alla registrazione dell'iscrizione anagrafica. Al richiedente verrà data comunicazione di avvio del procedimento e potrà, quindi, **presentare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*** (in marca da bollo di €16,00).

L'Ufficiale d'Anagrafe, come previsto dall'art.19 comma 2 D.P.R. 223/89 del regolamento anagrafico è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale del richiedente, mediante appositi e ripetuti accertamenti da parte degli organi della Polizia Locale nel corso dei 45 giorni previsti per Legge.

In caso di mancato riscontro del requisito della dimora abituale verrà emesso preavviso di rigetto dell'istanza come previsto dall'art.10 Bis della Legge 241/90 e successive modifiche e, qualora permanga esito negativo dell'accertamento si formulerà il provvedimento di rigetto

Nel caso in cui gli accertamenti diano esito positivo, l'Ufficiale d'Anagrafe **disporrà l'iscrizione e provvederà ad avviare la pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis***, i cui documenti sono già stati vagliati nella preistruttoria.

3ª fase (richiesta riconoscimento cittadinanza *iure sanguinis*)

Consegnato il **modulo di richiesta della cittadinanza** e tutta la **documentazione** necessaria per dimostrare la sua discendenza da avo italiano, l'Ufficio esamina tutti gli atti per valutare se sussistono i requisiti richiesti per il riconoscimento della cittadinanza e verifica la correttezza formale e sostanziale della documentazione posta a corredo.

Successivamente l'ufficio predispone una relazione per richiedere ai vari Consolati italiani competenti il rilascio di certificato attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato.

4ª fase (riconoscimento del possesso della cittadinanza)

A seguito del riscontro da parte dei Consolati interpellati e della verifica di tutti i requisiti con esito positivo, viene emessa un provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana (in marca da bollo da € 16,00).

Il richiedente viene informato dell'esito del procedimento.

I tempi per il riconoscimento della cittadinanza italiana, dato il coinvolgimento di altre Autorità all'estero, variano in ragione dei Consolati da interpellare e dai tempi di risposta dei medesimi.

Il procedimento dovrà concludersi **entro 180 dalla presentazione dell'istanza** e potrà essere sospeso dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 2, comma 7 e s.m. della legge 241/1991 per l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, o per acquisire informazioni e certificazioni inerenti a stati e qualità non attestati in documenti in suo possesso e non direttamente acquisibili presso altre Amministrazioni;

Successivamente, previo appuntamento, vengono trascritti gli atti di stato civile (nascita, matrimonio) relativi all'interessato e ad eventuali figli minorenni e vengono eseguite le annotazioni sull'atto di nascita e fatte tutte le comunicazioni ai vari uffici coinvolti e ai vari Consolati

*****.